

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MINNECI

Seduta del 10/06/2021

FATTO

Con riferimento a un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto, stipulato nell'ottobre 2014 ed estinto anticipatamente il 30 novembre 2018 in corrispondenza della rata n. 48 su 120, parte ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b. e al netto di quanto già retrocesso, il rimborso della somma di Euro 722,52, a titolo di oneri bancari non maturati. Il tutto oltre rimborso di spese legali e interessi dal reclamo al saldo.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario resistente, nel dare atto della avvenuta estinzione anticipata del prestito, eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di idonea procura. Passando al merito, rileva di avere già riconosciuto, in sede di elaborazione del conteggio estintivo, quanto dovuto in relazione agli oneri *recurring*. Contestando l'applicabilità nel caso di specie della sentenza Lexitor, insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Nell'affrontare la presente controversia, deve anzitutto rilevarsi l'infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'intermediario convenuto, non essendo necessaria l'autenticazione ex art 83 c.p.c. della procura alle liti, in ragione della natura di atto stragiudiziale propria del reclamo.



Passando al merito, viene in considerazione il tema della rimborsabilità degli oneri bancari nell'ipotesi di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio.

In limine, preme rilevare che, dalla documentazione in atti e in particolare dalla liberatoria rilasciata dall'intermediario convenuto, risulta pacifica l'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento *de quo* in seguito al pagamento della rata n. 48 su 120.

Ciò posto, fermo restando il disposto dell'art. 125-*sexies* t.u.b. e tenuto conto di quanto sancito dal Collegio di Coordinamento ABF con la pronuncia n. 26525/2019 in ordine alla riconosciuta applicabilità nel nostro ordinamento della c.d. sentenza Lexitor (11 settembre 2019) della Corte di Giustizia Europea, è da ritenere che:

- siano da considerare rimborsabili per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) c.d. *recurring* (come ad esempio la commissione di intermediazione e le spese di incasso quote); il tutto con la precisazione per la quale, in difetto di previsione contrattuale di un criterio diverso, comunque rispettoso del principio di proporzionalità, l'importo da rimborsare sarà da determinare secondo il criterio lineare del *pro rata temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;

- siano da considerare rimborsabili anche le commissioni bancarie c.d. *up-front* (ad esempio commissione di istruttoria); il tutto con la precisazione per la quale, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, eventualmente facendo riferimento al criterio della curva degli interessi;

Passando ad esaminare il contratto di cui alla presente controversia, rilevato il carattere *recurring* delle voci rispettivamente denominate commissioni XXX (trattandosi di voce destinata a coprire costi non legati alla sottoscrizione dello specifico finanziamento *de quo*, ma connessi all'offerta in generale del prodotto sul mercato, come desumibile dalla formulazione della causale "compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva"), nonché spese di riscossione rata (riguardando anche attività successive alla sottoscrizione del prestito), tenuto altresì conto degli importi già retrocessi, è da ritenere che siano dovute a parte ricorrente le somme come indicate nella tabella qui di seguito riportata:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 17.978,19	Tasso di interesse annuale	8,51%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	223,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/12/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	40,04%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione XXX Spa				1.204,20	Recurring	60,00%	722,52	0,00	722,52
Spese riscossione rata				207,60	Recurring	60,00%	124,56	124,56	0,00
								TOTALE:	722,52

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

All'importo di Euro 722,53, arrotondabile a Euro 723,00, andranno naturalmente aggiunti gli interessi come da domanda accessoria specificamente proposta.

Non merita per contro accoglimento la domanda relativo al rimborso delle spese legali, stante il carattere seriale della presente controversia.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di Euro 723,00, oltre interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di Euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA